Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 14 novembre 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 ottobre 1960, n. 1299.
Approvazione dell'atto di transazione 5 agosto 1960, numero 527 di repertorio, relativo al trasferimento a favore della Società per l'industria italiana del petrolio (IN.PET.) della raffineria di La Spezia per la parte di pertinenza dello Stato Pag. 4206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1300.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo industriale maschile di Catanzaro Pag. 4206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1960, n. 1301.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'assegnazione al Beneficio parrocchiale della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Rosario, in frazione Cosentini del comune di Santa Venerina (Catania), di alcuni titoli di Stato facente parte del patrimonio della Chiesa omonima Pag. 4206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1960, n. 1302.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla Provincia d'Italia dei Piccoli Fratelli di Maria, già con sede in Ventimiglia (Imperia). Pag. 4206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1960, n. 1303.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in Ragusa . Pag. 4207

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1960.
Trattamento economico attribuito dal 1° luglio 1960 ai salariati idraulici demaniali non di ruolo (incaricati provvisori), in estensione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 . Pag. 4207

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1960.
Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone, della provincia di Arezzo, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche Pag. 4207

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1960.
Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma . . . . Pag. 4208

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:

Provvedimento n. 884 del 14 settembre 1960. Prezzo concimi chimici (Errata corrige alla « Gazzetta Ufficiale » n. 231 del 20 settembre 1960) . . . . . . Pag. 4208

Provvedimento n. 890 del 26 ottobre 1960. Canone di abbonamento alle diffusioni televisive. . . . . Pag. 4208

Provvedimento n. 891 del 26 ottobre 1960. Prezzo di cessione all'industria del risone di produzione 1960 Pag. 4208

Provvedimento n. 892 del 26 ottobre 1960. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Primo acconto per contributo spettante per il 1958 e il 1959 (Rettifica) . . . . Pag. 4209

Provvedimento n. 893 del 26 ottobre 1960. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1955). Pag. 4209

Provvedimento n. 894 del 26 ottobre 1960. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1956). Pag. 4209

Provvedimento n. 895 del 26 ottobre 1960. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1957). Pag. 4209

Provvedimento n. 896 del 26 ottobre 1960. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1958). Pag. 4210

Provvedimento n. 897 del 26 ottobre 1960. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1959). Pag. 4210

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione . . . . Pag. 4211

Ministero del tesoro: Media dei cambi . . . . Pag. 4211

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione di indennità ed interessi dovuti per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . Pag. 4211

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Diario delle prove scritte del concorso per esami a ottantadue posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti . . . Pag. 4212

Ministero dell'industria e del commercio:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quattro posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del servizio chimico del Corpo delle miniere . . . . Pag. 4212

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami ad otto posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere . . . . Pag. 4212

Ufficio medico provinciale di Forlì: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1959 . . . . Pag. 4212

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 278 DEL 14 NOVEMBRE 1960:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1304.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese della birra e del malto.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 ottobre 1960, n. 1299.

Approvazione dell'atto di transazione 5 agosto 1960, numero 527 di repertorio, relativo al trasferimento a favore della Società per l'industria italiana del petrolio (IN.PET.) della raffineria di La Spezia per la parte di pertinenza dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutorio l'atto di transazione in data 5 agosto 1960, n. 527 di repertorio, stipulato presso il Ministero delle finanze — Direzione generale del demanio — tra lo Stato e la Società per l'industria italiana del petrolio (IN.PET.) concernente il trasferimento alla predetta società del complesso immobiliare costituente la raffineria di La Spezia — per la parte riconosciuta di proprietà dello Stato, in base al lodo arbitrale 28 aprile 1955, emesso ai sensi dell'articolo 18 della convenzione tra lo Stato e la stessa società del 10 agosto 1928 — ed il regolamento degli altri rapporti nascenti da tale convenzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1300.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo industriale maschile di Catanzaro.

N. 1300. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo industriale maschile di Catanzaro viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1960, n. 1301.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'assegnazione al Beneficio parrocchiale della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Rosario, in frazione Cosentini del comune di Santa Venerina (Catania), di alcuni titoli di Stato facente parte del patrimonio della Chiesa omonima.

N. 1301. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acireale in data 1° giugno 1960, relativo allo stralcio dal patrimonio della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Rosario, in frazione Cosentini del comune di Santa Venerina (Catania), di alcuni titoli di Stato del capitale nominale di L. 20.000 che vengono assegnati al Beneficio parrocchiale omonimo.

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131 *foglio n.* 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1960, n. 1302.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla Provincia d'Italia dei Piccoli Fratelli di Maria, già con sede in Ventimiglia (Imperia).

N. 1302. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione « Provincia d'Italia dei Fratelli Maristi delle Scuole (F.M.S.) » in Roma, assunta dalla Provincia d'Italia dei Piccoli Fratelli di Maria, già con sede in Ventimiglia (Imperia).

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1960, n. 1303.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in Ragusa.

N. 1303. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ragusa in data 22 febbraio 1960, integrato con dichiarazione del 25 giugno 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo in Ragusa.

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1960.

Trattamento economico attribuito dal 1° luglio 1960 ai salariati idraulici demaniali non di ruolo (incaricati provvisori), in estensione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale n. 16271 del 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Finanze, foglio n. 328, col quale ai salariati idraulici demaniali (incaricati provvisori) addetti al servizio dei canali demaniali è stato attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1958, per decorso biennio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il salario di L. 393.750 annue lorde, corrispondente alla retribuzione spettante al personale salariato temporaneo — apprendista — 2° aumento, retribuito per tutti i giorni dell'anno;

Ritenuto che ai suddetti salariati idraulici demaniali (incaricati provvisori) compete, ai sensi del cennato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, a decorrere dal 1° luglio 1960, per decorso biennio, il nuovo salario di L. 403.125 annue lorde, corrispondente alla retribuzione spettante al personale salariato temporaneo — apprendista — 3° aumento, retribuito per tutti i giorni dell'anno;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Decreta:

Ai salariati idraulici demaniali (incaricati provvisori) addetti al servizio dei canali demaniali, viene attribuito, per decorso biennio, a decorrere dal 1° luglio 1960, il nuovo salario di L. 403.125 annue lorde, corrispondente alla retribuzione spettante al personale salariato temporaeo — apprendista — 3° aumento, retribuito per tutti i giorni dell'anno.

Competono le altre competenze dovute per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1960
Registro n. 47 Finanze, foglio n. 48. — BENNATI

(7101)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone, della provincia di Arezzo, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa, in base al quale le provvidenze in esso previste possono essere concesse a favore delle aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b*, *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ricadenti nelle zone che saranno delimitate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competenti per la provincia di Arezzo;

Decreta:

Per la provincia di Arezzo, si delimitano, ai termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Bibbiena, per le frazioni Soci, Partina, Marciano, Serravalle;

comune di Castel San Niccolò, per le frazioni Paglliericcio, Prato di Strada, Caiano, Strada, Borgo alla Collina e per le località Santa Maria di Cetica, Battifolle;

comune di Ortignano Raggiolo, per le frazioni Ortignano, San Pietro in Frassino, Raggiolo, Badia Tega;

comune di Pratovecchio, per la frazione Tartiglia e per la località Romena;

comune di Poppi, per le frazioni Quorle, Loscove, Filetto, Larniano, Quota, Avena, Agna, Moggiona, San Martino a Monte, Badia Prataglia, Porrena, Ponte a Poppi, Memmenano, Riosecco, Lierna, e per le località Becarino, Buiano;

comune di San Sepolcro, per le frazioni Aboca, Gricignano e per la località Trebbio;

comune di Anghiari, per le frazioni Tavernelle, Catigliano, San Leo, Viaio e per le località Scheggia, Cille, Colignola, Motina;

comune di Arezzo, per la frazione Marcena e per le località Mugliano, Staggiano, Delfegi, Tregozzano, Puglia;

comune di Cavriglia, per la frazione Meleto e per la località Vacchereccia;

comune di Cortona, per la frazione di Centoia;

comune di Caprese Michelangelo, per le frazioni Lama, Fragaiolo e per le località Trecciana, San Cristoforo;

comune di Lucignano, per le frazioni Calcione, Fabbriche e per la località Il Rosario;

comune di Badia Tedalda, per le frazioni Stiavola, Caprile, Pratieghi, Fresciano, Rofelle, Sant'Andrea;

comune di Loro Ciuffenna, per le frazioni Faeto, Gropino, San Giustino;

comune di Monterchi, per la frazione Le Ville e per le località Ranco, Scandolaia;

comune di Pieve Santo Stefano, per le frazioni Castelnuovo, Madonnuccia, Silliano e per le località Formule, Mignano;

comune di San Giovanni Valdarno, per le località Renacci, Badiola;

comune di Subbiano, per le frazioni Monte Giovi, Chiaveretto;

comune di Sestino, per le frazioni Colcellato, Monterone, Petrella, Presciano, San Gianni e per la località San Donato;

comune di Terranuova Bracciolini, per le frazioni Penna, Ville, Piantravigne, Treggiaia, Persignano, Castiglion Ubertini e per la località Pozzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1960

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(7138)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1960.
Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, in sostituzione delle analoghe in vigore:

Tariffa 5 A - relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 5 AJ - relativa all'assicurazione a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 5 novembre 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(7106)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 884 del 14 settembre 1960. Prezzo concimi chimici (Errata corrige alla « Gazzetta Ufficiale » n. 231 del 20 settembre 1960).

Al testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 20 settembre 1960 (pag. 3607) del provvedimento n. 884 del 14 settembre 1960:

Tabella prezzi concimi azotati semplici, concime nitrato ammonico 20/21, colonna a destino, mese di acquisto da marzo a giugno, leggasi L. *2.630* anzichè L. *3.630*.

(7122)

Provvedimento n. 890 del 26 ottobre 1960. Canone di abbonamento alle diffusioni televisive

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 890 del 26 ottobre 1960, ha adottato la seguente decisione.

CANONE DI ABBONAMENTO ALLE DIFFUSIONI TELEVISIVE

In relazione all'art. 8 della convenzione in data 26 gennaio 1952, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la « RAI - Radio Televisione Italiana », Società azionaria, con sede sociale in Roma, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 1952, n. 180, il Comitato interministeriale dei prezzi, a parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 724 del 13 giugno 1958, ha stabilito quanto segue:

1) con decorrenza dal 1° gennaio 1961, il canone annuo di abbonamento alle diffusioni televisive per i detentori ad uso privato di apparecchi atti o adattabili alla recezione di tali diffusioni, è ridotto:

a) per gli abbonati del primo e secondo anno solare di iscrizione da L. 14.000 a L. 12.000, così ripartito: canone base L. 420; sopraprezzo L. 11.580 (comprensivo del sopraprezzo di L. 2.030 per le radioaudizioni). Per i pagamenti rateali ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1542 del 31 dicembre 1947, la rata globale semestrale è di L. 6.125 e quella trimestrale di L. 3.190;

b) per gli abbonati del terzo anno solare di iscrizione, il canone annuo è stabilito in L. 10.000, così ripartito: canone base L. 420; sopraprezzo L. 9.580 (comprensivo del sopraprezzo di L. 2.030 per le radioaudizioni). Per i pagamenti rateali, ai sensi del citato decreto n. 1542, la rata globale semestrale è di L. 5.105 e quella trimestrale di L. 2.660;

2) resta invariata la misura dei canoni di licenza speciale, dovuti dai detentori di apparecchi atti od adattabili a ricevere le diffusioni televisive fuori dell'ambito familiare, stabiliti con il provvedimento n. 617 del 22 dicembre 1956.

(7118)

Provvedimento n. 891 del 26 ottobre 1960. Prezzo di cessione all'industria del risone di produzione 1960

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 891 del 26 ottobre 1960, ha adottato la seguente decisione.

PREZZO DI CESSIONE
ALL'INDUSTRIA DEL RISONE DI PRODUZIONE 1960

Il prezzo che, nella campagna 1960-61, l'Ente nazionale risi potrà praticare al massimo per le cessioni all'industria, per il mercato interno, del risone comune avente il 64 % di resa in riso ed il 7 % di rotture, per merce sana, mercantile, nuda, resa franco magazzino del venditore, viene confermato nella misura di L. 7.070 al quintale, fissata per la campagna 1959-60 con il provvedimento n. 831 del 14 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 17 ottobre 1959.

Il suddetto prezzo di cessione ha valore per i mesi da ottobre a dicembre 1960, mentre per i mesi successivi, e fino a tutto luglio 1961, sarà maggiorato di L. 30 al quintale-mese fino a raggiungere, per il mese di luglio 1961, la cifra di L. 7.280, che resta invariata per i mesi di agosto e settembre dello stesso anno.

(7119)

Provvedimento n. 892 del 26 ottobre 1960. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Primo acconto per contributo spettante per il 1958 e il 1959 (Rettifica).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 892 del 26 ottobre 1960, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti.

I) *Primo acconto per contributo spettante per il 1958 e il 1959 ad impianto la prima volta ammesso al contributo.* (Seguito al provvedimento n. 877 del 14 settembre 1960).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 e cap. IV del provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto, alla seguente azienda, nella misura indicata sul contributo relativo al 1958 e al 1959.

Tale acconto viene commisurato ad ogni kWh prodotto dal nuovo impianto sottoelencato nel periodo che va dalla data della prima lettura, eseguita dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) sui contatori dagli stessi sigillati ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, alla data della lettura più vicina al 31 dicembre 1959.

Società Idroelettrica Alto Sentino - Senigallia (Ancona):
414 - Centrale Persale: L. 2.

II) *Rettifica.*

A seguito di ulteriori elementi acquisiti, il Comitato interministeriale dei prezzi ha disposto la seguente rettifica:

Società Montecatini - Milano:
350 - Centrale Ortano: l'aliquota di contributo disposta per il 1958 in L. 0,59880, con il provvedimento n. 839 del 14 ottobre 1959, deve essere rettificata in L. 0,59930.

(7120)

Provvedimento n. 893 del 26 ottobre 1960. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1955).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 893 del 26 ottobre 1960, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1955. (Seguito al provvedimento n. 879 del 14 settembre 1960).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1955.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1954 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1955.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Edison - Milano:
297 - Impianto Crevola (1953-55): L. 0,02678;
298 - Impianto Fondovalle (1953-55): L. 0,39208;
299 - Impianto Ponte Motta (1953-54-55): L. 0,67015.

Società Adriatica di Elettricità - Venezia:
313 - Impianto Sospirolo (1955): L. 1,83585.

7121)

Provvedimento n. 894 del 26 ottobre 1960. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1956).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 894 del 26 ottobre 1960, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1956. (Seguito al provvedimento n. 880 del 14 settembre 1960).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1955 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Adriatica di Elettricità - Venezia:
76 - Impianto Saviner (1953-56): L. 2,89664;
313 - Impianto Sospirolo (1955-56): L. 1,87031;
335 - Impianto Malga Ciapela (1956): L. 3,60.

Società Edison - Milano:
297 - Impianto Crevola (1953-55): L. 0,02678;
298 - Impianto Fondovalle (1955-56): L. 0,39208;
299 - Impianto Ponte Motta (1953-54-55-56): L. 0,67257.

(7123)

Provvedimento n. 895 del 26 ottobre 1960. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1957).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 894 del 26 ottobre 1960, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1957. (Seguito al provvedimento n. 881 del 14 settembre 1960).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1957 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1956 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1957.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Adriatica di Elettricità - Venezia:
76 - Impianto Saviner (1953-56): L. 2,19571;
268 - Impianto Malnisio (1954): L. 0,05111;
269 - Impianto Partidor (1954): L. 0,06110;
270 - Impianto Giais (1954): L. 0,05111;
313 - Impianto Sospirolo (1955-56): L. 0,92282;
335 - Impianto Malga Ciapela (1956): L. 2,33044.

Società Anonima Orobia - Milano:
77 - Impianto Barbellino (1951-52-57): L. 0,30469.

Società Edison - Milano:
297 - Impianto Crevola (1953-55): L. 0,01316 dal 1° gennaio al 31 ottobre 1957;
298 - Impianto Fondovalle (1953-55-57): L. 0,19122 dal 1° gennaio al 31 ottobre 1957;
299 - Impianto Ponte Motta (1953-54-55-56): L. 0,33499 dal 1° gennaio al 31 ottobre 1957.

Società Edisonvolta - Milano:
297 - Impianto Crevola (1953-55): L. 0,01316 dal 1° novembre al 31 dicembre 1957;
298 - Impianto Fondovalle (1953-55-57): L. 0,19122 dal 1° novembre al 31 dicembre 1957;
299 - Impianto Ponte Motta (1953-54-55-56): L. 0,33499 dal 1° novembre al 31 dicembre 1957.

(7124)

Provvedimento n. 896 del 26 ottobre 1960. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1958).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 896 del 26 ottobre 1960, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1958. (Seguito al provvedimento n. 882 del 14 settembre 1960).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1958 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1957 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1958.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Adriatica di Elettricità - Venezia:
76 - Impianto Saviner (1953-56): L. 2,15860;
268 - Impianto Malnisio (1954): L. 0,05111;
269 - Impianto Partidor (1954): L. 0,06110;
270 - Impianto Giais (1954): L. 0,05111;
313 - Impianto Sospirolo (1955-56): L. 0,92282;
335 - Impianto Malga Ciapela (1956-58): L. 1,769.

Società Anonima Orobia - Milano:
77 - Impianto Barbellino (1951-52-57): L. 0,37184.

Società Edisonvolta - Milano:
297 - Impianto Crevola (1953-55-57): L. 0,01571;
298 - Impianto Fondovalle (1953-55-57): L. 0,21599;
299 - Impianto Ponte Motta (1953-54-55-56-58): L. 0,34426.

(7125)

Provvedimento n. 897 del 26 ottobre 1960. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1959).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 897 del 26 ottobre 1960, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1959. (Seguito al provvedimento n. 883 del 14 settembre 1960).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1959 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima letture dei contatori, considerata per il 1958 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1959.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Agricola per la Cellulosa Italiana - Milano:
10 - Impianto Meduno (1952): L. 0,61986;
217 - Impianto Istrago (1953): L. 0,61006;
223 - Impianto Colle (1949): L. 0,40507.

Società Adriatica di Elettricità - Venezia:
76 - Impianto Saviner (1953-56): L. 2,23312;
268 - Impianto Malnisio (1954): L. 0,05111;
269 - Impianto Partidor (1954): L. 0,06110;
270 - Impianto Giais (1954): L. 05111;
313 - Impianto Sospirolo (1955-56): L. 0,92282;
335 - Impianto Malga Ciapela: (1956-58): L. 2,37282.

Società Anonima Orobia - Milano:
77 - Impianto Barbellino (1951-52-57): L. 0,37184.

Unione Esercizi Elettrici « U.N.E.S. » - Roma:
82 - Impianto Altolina (1951): L. 0,58011;
83 - Impianto Franciolini (1950): L. 0,25790;
84 - Impianto Furlo (1952): L. 0,61455;
87 - Impianto Scandarella (1950-52): L. 0,62372;
88 - Impianto Valcimarra (1952): L. 1,74182;
179 - Impianto Pietre Regie (1953): L. 0,45734;
203 - Impianto Liscia (1951): L. 0,15149;
204 - Impianto Cerbara (1951): L. 0,71108;
291 - Impianto Capodimonte (Ramo Tronto) (1955): L. 1,69357;
292 - Impianto Comunanza ASO II S. (1955): L. 1,55790;
314 - Impianto Capodimonte (R. Castellano) (1955): L. 1,69357;
351 - Impiato ASO III S. (1956): L. 2,66258;
366 - Impianto Ascoli Piceno (1956): L. 2,35682.

Ditta Fratelli Spalla - Cerda (Palermo).
92 - Centrale Cerda (1949-54): L. 0,58770.

Industria Elettrica Francesco Guiso Gallisai - Nuoro:
94 - Impianto Dorgali Cedrino (1950-51): L. 0,79944.

Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck - Milano:
119 - Impianto Belviso Inferiore (1949-59): L. 0,00392;
307 - Impianto Ganda (1955-59): L. 0,01094.

Ministero dei Trasporti Ferrovie dello Stato - Roma:
147 - Impianto Fundres (1952): L. zero.

Azienda Elettrica Municipale di Macerata - Macerata:
169 - Impianto Città di Macerata (1949): L. 0,03380;
170 - Impianto Montefranco (1949): L. 0,67767;
171 - Centrale Sforzacosta (1951): L. 1,24466;
281 - Impianto Belforte I S. (1954): L. 1,720;
289 - Impianto Belforte II S. (1955): L. 1,720.

Società Termoelettrica Siciliana - Palermo.
189 - Centrale Palermo (1953-57): L. 0,89627.

Società Forza e Luce Isnello - Isnello (Palermo):
197 - Centrale Isnello (1952): L. 0,62738.

Società Idroelettrica Cismon - Porto Marghera (Venezia):
201 - Impianto S. Silvestro (1952): L. 0,40503;
202 - Impianto Moline (1952): L. 0,21955.

Società Snia Viscosa - Milano:
212 - Centrale Magenta (1953): L. 0,28460.

Società La « Condor » - Pantanedo di Rho (Milano):
220 - Centrale Pantanedo di Rho (1953): L. 0,00104.

Azienda Comunale Elettricità ed Acque « ACEA » - Roma:
226 - Impianto Basso Nera (1953): L. 1,22774.

Cotonificio Udinese - Udine:
228 - Impianto Barbeano (1953): L. 1,35510;
294 - Impianto Rauscedo (1955): L. 1,34610.

Officine di Villar Perosa - Torino:
245 - Impianto Fenestrelle (1952): L. 0,98387.

Società p. Az. Verzolini - Montemarciano (Ancona):
252 - Centrale Rocca Priora (1954): L. 1,278.

Società Idroelettrica dell'Ossola - Roma:
288 - Impianto Bognanco Ramo Bogna (1955): L. 1,720;
343 - Impianto Bognanco Ramo Dagliano (1956): L. 1,29348.
Società Edisonvolta - Milano:
297 - Impianto Crevola (1953-55-57): L. 0,01571;
298 - Impianto Fondovalle (1953-55-57): L. 0,21599;
299 - Impianto Ponte Motta (1953-54-55-56-58): L. 0,35300.
Società Industriale Trentina - Milano:
310 - Impianto Carzano (1955): L. 0,30425.
Società Impianti Elettrici Isola del Giglio - Firenze:
316 - Centrale Isola del Giglio (1954-55): L. 0,77917.
Manifattura Rossari & Varzi - Galliate (Novara):
317 - Impianto Langosco (1952): L. 0,13652.
Società Coop. Elettrica del Cantuccio - Caminata (Campo Tures):
328 - Impianto Cantuccio (1955): L. 0,97852.
Società Montecatini - Milano:
350 - Centrale Ortano (1953-56): L. 0,66529.
Società Bolognese di Elettricità - Bologna:
368 - Impianto Pioppe di Salvaro (1954): L. 0,21399.
Società Idroelettrica dell'Alta Toscana - Firenze:
375 - Impianto Fabbriche (1957): L. 3.
Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi - Palermo:
391 - Centrale Ustica (1957): L. 0,66706.
Ditta Odoardo Zecca - Pescara:
395 - Centrale Ortona (1957): L. 2,50.
Società Elettrica Liparese - Lipari (Messina):
400 - Centrale Lipari (1957): L. 1,18339.
Az. Gen. dei Servizi Municipalizzati di Verona - Verona:
406 - Impianto Ala di Tresto (1958): L. 1,72318.
Ditta Dompè Antonio - Carrù (Cuneo):
411 - Impianto Gratteria (1958): L. 0,945.
Azienda Elettrica Comunale Auronzo - Auronzo (Belluno):
438 - Impianto Val da Rin (1958): L. 3.

(7126)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

La dott.ssa Bianca Maria Fassone, nata a Torino il 7 gennaio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatole dall'Università di Torino il 14 gennaio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(7072)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 259

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 novembre 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	635,987
1 Franco svizzero .	144,086
1 Corona danese	90,177
1 Corona norvegese .	87,157
1 Corona svedese .	120,195
1 Fiorino olandese	164,422
1 Franco belga .	12,499
1 Franco nuovo (N.F.) .	126,659
1 Lira sterlina .	1746,937
1 Marco germanico	148,812
1 Scellino austriaco .	23,876

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 18 luglio 1960, n. 6007/3911 registrato alla Corte dei conti in data 15 ottobre 1960, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 60, è stata riliquidata in via definitiva in L. 1.651.375 (lire unmilioneseicentocinquantunomilatrecentosettantacinque), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Campana (Cosenza) della superficie di ettari 37.90.06 nei confronti della ditta CELESTE Achille fu Luigi, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1456, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 3).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 335.000, già liquidato con decreto ministeriale 23 aprile 1958, n. 4334/2238 (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 14 luglio 1958), nella misura di L. 1.316.375.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 553.888 (lire cinquecentocinquantatremilaottocentottantotto).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.865.000 (lire unmilioneottocentosessantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 ed 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la riliquidazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 12 ottobre 1959.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1960, n. 6008/3912, registrato alla Corte dei conti in data 15 ottobre 1960, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 59, è stata riliquidata in via definitiva in L. 13.106.099 (lire tredicimilionicentoseimilanovantanove), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Mandatoriccio (Cosenza) della superficie di ettari 292.88.36 nei confronti della ditta CELESTE Achille fu Luigi, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1447, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 3).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 3.255.000, già liquidato con decreto ministeriale 15 novembre 1957, n. 3722/1632 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1958), nella misura di L. 9.851.099.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 4.083.210 (lire quattromilioniottantatremiladuecentodieci).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 13.930.000 (lire tredicimilioninovecentotrentamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 ed 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la riliquidazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 dell'8 ottobre 1959.

(7002)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ottantadue posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 213, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 1960, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ottantadue posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a ottantadue posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1960, avranno luogo in Roma nei giorni 9 e 10 dicembre 1960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1960

p. *Il Ministro*: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1960
Registro n. 42, foglio n. 39

(7094)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quattro posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del servizio chimico del Corpo delle miniere.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio n. 7 del mese di luglio 1960, è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per esami a quattro posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del servizio chimico del Corpo delle miniere, bandito con decreto ministeriale 26 novembre 1958.

(7139)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami ad otto posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio n. 7 del mese di luglio 1960, è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per esami ad otto posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere, bandito con decreto ministeriale 20 aprile 1958.

(7140)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLÌ

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 40350 del 14 aprile 1960, con il quale è stato indetto il pubblico concorso ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1959;

(*Omissis*).

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto di cui in narrativa è costituita come appresso:

Presidente:

Vitale dott. Guido, vice prefetto vicario.

Componenti:

Simonetti dott. Antonio, medico provinciale capo;
Perazzo prof. dott. Giorgio, primario chirurgico dell'Ospedale civile di Rimini;
Marabini prof. dott. Bruno, libero docente in patologia speciale medica;
Menniti dott. Nicola, medico condotto di ruolo nel comune di Rimini.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate al dott. Antonio Valsecchi, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Forlì.

Forlì, addì 3 novembre 1960

Il medico provinciale: SIMONETTI

(7133)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.